

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 517

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NOCCHI, ALBERICI, PAGANO,  
BUCCIARELLI e CHIARANTE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1992

**Istituzione delle graduatorie permanenti in corrispondenza alle graduatorie triennali dei concorsi per titoli ed esami del personale della scuola e modifiche alle procedure di reclutamento del personale direttivo, amministrativo, tecnico ed ausiliario**

ONOREVOLI SENATORI. — Nella decima legislatura è stato ridefinito il sistema di reclutamento del personale della scuola. Dopo il primo difficile rodaggio, alla luce di ritardi e difficoltà intercorse nella applicazione pratica dei nuovi meccanismi, tale normativa ha subito un modesto ritocco. Con la legge n. 151 dell'11 febbraio 1992 sono state prorogate di un anno le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami e quelle relative ai concorsi per soli titoli. Si trattava dei concorsi regolati dagli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Tali ultime disposizioni, in qualche modo di emergenza, sono valide solo per la presente tornata concorsuale.

È oggi del tutto prevedibile che difficoltà analoghe a quelle occorse nelle occasioni ricordate possano manifestarsi anche nel prossimo futuro.

È per questo motivo, e al fine di realizzare un più coerente e rigoroso funzionamento dell'insieme del sistema concorsuale, che il disegno di legge che presentiamo propone (articolo 1) di costituire una graduatoria permanente in corrispondenza ad ogni graduatoria triennale dei concorsi per titoli ed esami del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.

A tale graduatoria viene assegnato ogni anno il 50 per cento dei posti disponibili per il concorso per titoli ed esami, cioè il 25 per cento del totale dei posti disponibili. Le graduatorie triennali si dovranno integrare

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con quelle permanenti al momento stesso della loro compilazione e funzioneranno separatamente da quelle per il loro triennio di validità.

Il sistema proposto si estende ai concorsi per titoli ed esami riguardanti il personale direttivo e quelli del personale amministrativo appartenente alla quinta qualifica funzionale di cui all'articolo 6 del citato decreto-legge n. 357 del 1989 e a quello delle Accademie e dei Conservatori di musica di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge.

Inoltre lo stesso principio si estende alle graduatorie previste per la selezione del personale all'estero.

L'introduzione della graduatoria permanente in tutti gli ordini di scuola consente di non interrompere il processo di reclutamento e soprattutto elimina il principio che si sta rilevando sempre più improponibile che obbliga i concorrenti a ripetere più volte una stessa prova concorsuale già positivamente superata. In questo modo si riducono anche notevolmente sia la partecipazione che l'affollamento delle prove concorsuali e quindi si riducono i costi e si rende più agevole la loro pratica effettuazione.

All'articolo 2 prevediamo che anche i concorsi direttivi per titoli ed esami abbiano una cadenza triennale e che per l'esaurimento della graduatoria di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, si possano utilizzare i posti even-

tualmente non assegnati nei concorsi per titoli ed esami.

L'articolo 3 rimedia ad un gravissimo ritardo dell'Amministrazione nell'emanazione del bando di concorso per titoli ed esami a coordinatore amministrativo spostandone l'inizio della decorrenza triennale all'anno scolastico 1993-94. Conseguentemente il concorso per soli titoli della medesima qualifica funzionale viene prorogato di un anno rispetto al triennio scolastico 89/90, 90/91 e 91/92 inizialmente previsto.

Al tempo stesso vengono introdotte alcune razionalizzazioni ai concorsi riservati di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, che vengono tra l'altro triennializzati. Per i medesimi così come per i concorsi di cui all'articolo 10 dello stesso decreto si estendono le norme relative al bando unico già previste dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Al comma 5 dello stesso articolo 3 si vuole stabilire con assoluta certezza che il personale ausiliario, tecnico e amministrativo in possesso dei requisiti di servizio previsti dalla legge può essere nominato in ruolo a prescindere dalla sua permanenza nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze.

Nella convinzione che si tratti di un provvedimento utile per un migliore funzionamento delle istituzioni scolastiche ne sollecitiamo una discussione attenta e urgente.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami di cui agli articoli 2, 4 e 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, quelle previste dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, compilate in prima applicazione delle leggi suddette, nonché quelle compilate in occasione della più recente sessione di concorso per titoli ed esami riguardante il personale direttivo, hanno validità permanente.

2. Le graduatorie dei concorsi direttivi hanno durata triennale.

3. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1, sono integrate con le graduatorie triennali dei candidati che superino i successivi concorsi per titoli ed esami indetti alla regolare scadenza.

4. Alle graduatorie triennali relative ai concorsi per titoli ed esami ed alle selezioni per il personale da destinare all'estero, sono attribuiti il 50 per cento dei posti annualmente destinati ai medesimi concorsi. Il restante 50 per cento dei posti è attribuito annualmente alla corrispondente graduatoria permanente integrata.

5. Nel caso di esaurimento delle graduatorie del concorso triennale per titoli ed esami o di quelle previste per le selezioni del personale da destinare all'estero, i posti ad esse riservati sono destinati alle corrispondenti graduatorie permanenti. L'esaurimento delle graduatorie del concorso per titoli ed esami di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, deve intendersi riferito anche alle graduatorie permanenti.

## Art. 2.

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado e degli istituti educativi, ivi comprese quelle relative a concorsi già indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, hanno validità triennale ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso già indetto per l'accesso ai ruoli direttivi sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria ad esaurimento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo.

## Art. 3

1. Il triennio di validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, da bandire in prima applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1993/94. I posti relativi all'anno scolastico 1992/93, destinati al predetto concorso sono conferiti, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto, agli idonei delle graduatorie del concorso ordinario già espletato. In caso di esaurimento o in mancanza di tali graduatorie, i posti non conferiti vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui al comma 2. Per tali posti non si applica il reintegro di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989.

2. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli a posti di coordinatore amministrativo, di cui all'articolo 6 del decreto-

legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo hanno validità per un ulteriore anno scolastico rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

3. I concorsi riservati di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, hanno luogo mediante concorsi per titoli ed esami. Per il passaggio dalla III alla IV qualifica funzionale l'esame consiste nell'effettuazione di una o più prove pratiche attinenti alle mansioni proprie della qualifica per la quale il concorso è indetto. Per il passaggio dalla IV alla V qualifica gli esami consistono in una prova scritta e in un colloquio relativi all'attività professionale richiesta. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale.

4. All'indizione dei concorsi di cui al comma 3 e di quelli di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si provvede con bando emanato dal Ministro della pubblica istruzione e secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

5. Il personale ausiliario, tecnico ed amministrativo in possesso dell'anzianità richiesta per l'accesso ai ruoli ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, ha titolo alla nomina in ruolo anche qualora non risulti più inserito nelle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze.

